NUOVE NORME SUL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO

Art. 17

(Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale) 1. Il contributo per l'iscrizione nel registro nazionale è disciplinato dal codice dell'ordinamento militare

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento
Estremi	Legge 9 luglio 1990, n. 185
Capo	V — Obblighi delle imprese
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1990

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, n. 871)) l'abrogazione del presente articolo.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-sul-controllo-dell-esportazione-importazione-e-transito/art-17-contributo-per-l-iscrizione-nel-registro-nazionale-1-il-contributo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it